O.C.D.P.C. n. 946/2022 - articolo 4 - ricognizione delle prime misure economiche e dei fabbisogni ulteriori - Allegato 3 - Tabella di sintesi

art. 4, comma 1, O.C.D.P.C. n. 946/2022

- art. 25, comma 2, lettera c) del D.lgs n. 1/2018 - per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;
- art. 25, comma 2, lettera c) del D.lgs n. 1/2018 - per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;

art. 4 comma 6, O.C.D.P.C. n. 946/2022:

- art. 25, comma 2, lettera e) del D.lgs n. 1/2018 - per la parte relativa ai fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;
- art. 25, comma 2, lettera e) del D.lgs n. 1/2018 - per la parte relativa ai fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato.

N.	ID comune	Dichiarante	Codice Fiscale	Partita IVA (per le richieste delle attività)	Comune	Provincia	Indirizzo	Catastale	Tipo Intervento	Descrizione Danni	Tipo Lavori	Ripristino eseguito/ da eseguire	Contributo Richiesto
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													

27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													